

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. L 242

5 novembre 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2233/70 della Commissione, del 4 novembre 1970, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2234/70 della Commissione, del 4 novembre 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 2235/70 della Commissione, del 4 novembre 1970, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 2236/70 della Commissione, del 4 novembre 1970, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . .	6
Regolamento (CEE) n. 2237/70 della Commissione, del 4 novembre 1970, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	7
Regolamento (CEE) n. 2238/70 della Commissione, del 4 novembre 1970, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore degli agrumi importati	8
Regolamento (CEE) n. 2239/70 della Commissione, del 4 novembre 1970, relativo a misure d'intervento da adottare nel settore delle carni bovine in Francia	10
Regolamento (CEE) n. 2240/70 della Commissione, del 4 novembre 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 2195/69 per quanto concerne le circostanze che giustificano il non recupero del premio di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari	12
Regolamento (CEE) n. 2241/70 della Commissione, del 4 novembre 1970, relativo alla fornitura di alcuni quantitativi di latte scremato in polvere a titolo di aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale	14
Regolamento (CEE) n. 2242/70 della Commissione, del 4 novembre 1970, che modifica la restituzione per le semole ed i semolini di grano duro	17

(segue)

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

70/487/CEE :
Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1970 relativa ad un procedimento
ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/128-1968 — Julien/Van Katwijk) 18

70/488/CEE :
Decisione della Commissione, del 28 ottobre 1970, relativa a delle procedure
ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/10.498, 11.546, 12.992, 17.394,
17.395, 17.971, 18.772, 18.888 e ex 3.213 — Omega) 22

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2233/70 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1970

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 1° 8. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 novembre 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	47,33
10.01 B	Frumento duro	53,03 ⁽¹⁾
10.02	Segala	42,03
10.03	Orzo	26,79
10.04	Avena	16,10
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	27,29 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	27,29
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	3,03
10.07 C	Sorgo e durra	25,28
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	53,15
11.01 B	Farine di segala	69,24
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	92,67
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	57,09

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2234/70 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1970

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1593/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 10. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 novembre 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	1,15	1,15	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	1,00	1,00	12,00
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)						
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,205	0,205	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,153	0,153	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,178	0,178	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2235/70 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 1970
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2175/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1970.

Per la Commissione
J. DENIAU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 239 del 30. 10. 1970, pag. 18.

ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 4 novembre 1970 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2236/70 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1970

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7, considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone

attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 14.

ALLEGATO

(u.c. / 100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,55
	II. zucchero greggio	11,95 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,55
	II. zucchero greggio	11,95 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2237/70 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 1970
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio,
del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,
modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n.
1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, para-
grafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importa-
zione di melasso è stato fissato dal regolamento
(CEE) n. 1591/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti
che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n.
1591/70, ai dati di cui la Commissione dispone

attualmente, conduce a modificare i prelievi attual-
mente in vigore come indicato nell'allegato del
presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del
regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso
come indicato nell'allegato del presente regola-
mento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novem-
bre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

ALLEGATO

(u.c. / 100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 10. 7. 1970, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 173 del 6. 8. 1970, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2238/70 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1970

che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore degli agrumi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1570/70 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli 4, paragrafo 1, e 8 del predetto regolamento, induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 sono fissati conformemente alle indicazioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1970.

Per la Commissione

A. SPINELLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

ALLEGATO

(u.c. / 100 chilogrammi lordi)

Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari
Limoni :	
— Spagna	22,10
— Tunisia, Marocco, Algeria	— ⁽¹⁾
— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia	20,14
— Sudafrica	—
— USA	27,31
— altri paesi d'America	—
— altri	—
Arance dolci :	
— Spagna :	
— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late	26,25
— Sanguigne e semi-sanguigne comprese le Navel sanguigne	—
— altre	—

(u.c. / 100 chilogrammi lordi)	
Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari
— Tunisia :	
— Maltese (bionde e sanguigne)	—
— altre	—
— Algeria :	
— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late	—
— Sanguigne e semi-sanguigne comprese le Navel sanguigne	—
— altre	—
— Marocco :	
— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late	—
— Sanguigne e semi-sanguigne comprese le Navel sanguigne	—
— altre	—
— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia :	
— Shamouti	—
— Ovali	—
— altre	—
— Sudafrica	16,52
— USA	—
— Brasile	10,62
— altri paesi d'America	13,61
— altri	18,46
Pompelmi e pomeli :	
— Tunisia, Marocco, Algeria	12,78
— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia	17,79
— Sudafrica	33,40
— USA	14,14
— altri paesi d'America	16,32
— altri	14,92
Clementine :	
— Spagna	41,36
— Tunisia, Marocco, Algeria	41,77
— altri	—
Mandarini, compresi i Wilkings :	
— Spagna	—
— Tunisia, Marocco, Algeria	—
— altri	—
Monreales e mandarini Satsumas :	
— Spagna	30,86
— Tunisia, Marocco, Algeria	— ⁽¹⁾
— altri	22,40
Tangerini	—

⁽¹⁾ Il valore medio forfettario per questa posizione è fissato dal regolamento (CEE) n. 1859/70 del 14 settembre 1970 (GU n. L 204 del 15. 9. 1970).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/70 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1970

relativo a misure d'intervento da adottare nel settore delle carni bovine in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1097/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/69⁽⁴⁾, l'applicazione delle misure d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 può essere decisa previa constatazione che per due settimane consecutive ricorrono simultaneamente le due condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) del suddetto regolamento; che, tuttavia, quando può essere nettamente fissata la tendenza del mercato, si può derogare alla constatazione per due settimane, prendendo in considerazione una sola settimana;

considerando che l'evoluzione stagionale dei prezzi dei bovini adulti nella Comunità segna una tendenza al ribasso; che tale tendenza dovrebbe continuare; che è pertanto necessario prevedere fin da ora le modalità d'applicazione delle misure d'intervento in Francia affinché possano essere effettuati gli acquisti non appena si constati che ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, nell'attuale situazione, è opportuno procedere agli acquisti per il tramite di un organismo d'intervento per quanto concerne le vacche di 1ª e 2ª qualità, i vitelloni di 1ª qualità, nonché le carni provenienti da tali animali e conformi alle presentazioni di cui all'allegato II, punto 1 a) del regolamento (CEE) n. 1097/68; che tali acquisti devono essere effettuati conformemente alle disposizioni di detto regolamento;

considerando che, nell'ambito di ciascuna qualità, esiste in Francia una distinzione in funzione dell'età,

del peso, della conformazione e dello stato d'ingrassamento dell'animale; che, per tener conto di tali caratteristiche differenti, è opportuno fissare i limiti inferiore e superiore del prezzo d'acquisto;

considerando che, per garantire un efficace sostegno del mercato, occorre fissare il limite superiore del prezzo d'acquisto ad un prezzo all'incirca corrispondente al prezzo massimo d'acquisto quale risulta dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68; che, per quanto concerne le carcasse, le mezzene e i quarti detti « compensati » occorre fissare tale limite superiore applicando il coefficiente di conversione fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1027/68 della Commissione, del 22 luglio 1968, relativo alla determinazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini constatati sui mercati rappresentativi della Comunità⁽⁵⁾;

considerando che, per quanto concerne il limite inferiore, è opportuno basarsi sull'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento designato dalla Repubblica francese acquista, alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 1097/68, i bovini adulti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, purché si tratti di vacche di 1ª e 2ª qualità e di vitelloni di 1ª qualità ai sensi della regolamentazione nazionale, nonché le carni, che gli sono offerte, provenienti da detti animali e conformi alle presentazioni previste nell'allegato II, punto 1 a) del regolamento (CEE) n. 1097/68.

Articolo 2

1. Il prezzo d'acquisto franco macello per i bovini adulti di cui all'articolo 1 non può essere superiore ai prezzi indicati qui di seguito come limiti superiori, né inferiore ai prezzi indicati qui di seguito come limiti inferiori:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 143 del 1º. 7. 1970, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 232 del 13. 9. 1969, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 14.

	<i>u.c./100 kg peso vivo</i>
<i>Vacche 1^a qualità</i>	
Limite inferiore	53,113
Limite superiore	60,315
<i>Vacche 2^a qualità</i>	
Limite inferiore	47,352
Limite superiore	49,152
<i>Vitelloni 1^a qualità</i>	
Limite inferiore	59,955
Limite superiore	63,556

2. Il prezzo d'acquisto franco deposito frigorifero dei centri d'intervento per le carni provenienti dai bovini adulti di cui all'articolo 1 non può essere superiore ai prezzi indicati qui di seguito come limiti superiori, né inferiore ai prezzi indicati qui di seguito come limiti inferiori:

Carcasse, mezzene e quarti detti compensati provenienti dalle vacche 1^a qualità

	<i>u.c./100 kg del prodotto</i>
Limite inferiore	98,124
Limite superiore	111,627

Carcasse, mezzene e quarti detti compensati provenienti dalle vacche 2^a qualità

Limite inferiore	92,723
Limite superiore	96,684

Carcasse, mezzene e quarti detti compensati provenienti dai vitelloni 1^a qualità

Limite inferiore	108,567
Limite superiore	115,768

3. I prodotti di cui all'articolo 1 sono acquistati a prezzi compresi entro i limiti di cui ai paragrafi precedenti, tenendo conto dell'età, del peso, della conformazione e dello stato d'ingrassamento dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1973/69 della Commissione, del 6 ottobre 1969, relativo a misure d'intervento da adottare nel settore delle carni bovine in Francia ⁽¹⁾, è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile non appena sarà constatato, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, che per una settimana ricorrono contemporaneamente le due condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 251 del 7. 10. 1969, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2240/70 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 2195/69 per quanto concerne le circostanze che giustificano il non recupero del premio di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi alla non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1386/70 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regime di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, istituito dal regolamento (CEE) n. 1975/69, prevede il pagamento del premio in 5 versamenti annui, purché il beneficiario dimostri, da un lato, di possedere un numero di unità di bovini adulti uguale o superiore al numero di vacche lattifere appartenenti all'azienda alla data della presentazione della domanda e, dall'altro, di avere osservato l'impegno di rinunciare totalmente e definitivamente a cedere il latte e i prodotti lattiero-caseari; che gli Stati membri devono procedere al recupero del premio, qualora non si sia ottemperato all'obbligo entro un periodo di cinque anni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2195/69 della Commissione, del 4 novembre 1969, che stabilisce le modalità d'applicazione relative al regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 754/70 ⁽⁶⁾, ha determinato le condizioni per la concessione del premio;

considerando che, in alcune circostanze, il beneficiario del premio non è in grado, per motivi indipendenti dalla sua volontà, di assolvere l'obbligo di mantenere il numero di unità di bovini adulti; che,

in tali circostanze, il recupero del premio previsto dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2195/69 potrebbe pregiudicare l'economia dell'azienda del beneficiario; che è pertanto opportuno prevedere misure speciali volte, secondo il caso, a esentare il beneficiario dai suoi obblighi senza procedere al recupero degli importi erogati, ovvero a concedergli un periodo di tempo durante il quale tali obblighi sono sospesi;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2195/69 è sostituito dalle disposizioni seguenti:

« Articolo 16

1. Se il beneficiario o qualsiasi successore dell'azienda che si sia impegnato nei confronti della competente autorità ad assolvere gli obblighi sottoscritti dal predecessore non ha dimostrato in modo soddisfacente all'autorità competente di essere in possesso del numero di unità di bovini adulti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1975/69, gli Stati membri procedono al recupero dell'importo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento.

2. Gli organismi competenti ammettono come casi di forza maggiore che giustifichino il non recupero dell'importo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1975/69, le circostanze esterne aventi un carattere anormale che rendono definitivamente impossibile al beneficiario o al suo successore, se non a prezzo di sacrifici eccessivi, l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1975/69. In particolare, possono essere considerate come tali le circostanze seguenti:

a) decesso del beneficiario,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 252 dell'8. 10. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 278 del 5. 11. 1969, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 26.

- b) incapacità di lunga durata del beneficiario ad esercitare la sua professione,
- c) espropriazione di almeno il 50 % della superficie agraria utile dell'azienda gestita dal beneficiario purché tale espropriazione non fosse prevedibile il giorno dell'impegno di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1975/69.

3. Gli organismi competenti ammettono come casi di forza maggiore che giustifichino la sospensione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1975/69, dell'articolo 15 e del paragrafo 1, per un periodo di due anni al massimo, le circostanze esterne aventi un carattere anormale che rendono temporaneamente impossibile al beneficiario o al suo successore, se non a prezzo di sacrifici eccessivi, l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1975/69.

In particolare, possono essere considerate come tali le circostanze seguenti :

- a) inondazione grave, qualora colpisca le superfici normalmente destinate dal beneficiario all'allevamento dei bovini,
- b) la distruzione accidentale degli edifici adibiti dal beneficiario all'allevamento dei bovini,
- c) l'epizoozia che colpisca tutta o parte della mandria di bovini del beneficiario.

4. Ogni Stato membro il cui organismo competente ammette una circostanza come caso di forza maggiore, ne informa la Commissione. »

Articolo 2

A richiesta dell'interessato, le disposizioni previste dal presente regolamento sono applicate ai premi concessi anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/70 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1970

relativo alla fornitura di alcuni quantitativi di latte scremato in polvere a titolo d'aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1852/69 del Consiglio, del 16 settembre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere al Programma alimentare mondiale e al Comitato internazionale della Croce Rossa ⁽³⁾, prevede che 120.000 tonnellate di latte scremato in polvere, attualmente in possesso degli organismi d'intervento, siano messe a disposizione del Programma alimentare mondiale, qui di seguito denominato PAM;

considerando che il PAM ha fatto una richiesta di fornitura urgente di 2.273,5 tonnellate di latte scremato in polvere destinato ad un certo numero di paesi terzi; che, tenuto conto delle giacenze di cui dispongono gli organismi d'intervento e della situazione del mercato del latte scremato in polvere, i quantitativi richiesti possono essere messi a disposizione dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che è d'altronde necessario designare i depositi nei quali si devono ritirare i quantitativi in causa;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1852/69, è accordata ai trasportatori un'indennità corrispondente alle spese di trasporto dal deposito nel quale il latte è immagazzinato da parte degli organismi d'intervento fino alla fase fob; che, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento, l'importo di tale indennità è determinato in linea di massima secondo la procedura di aggiudicazione; che è opportuno prevedere che l'organismo d'intervento interessato indica un'asta;

considerando che dall'accordo sottoscritto con il PAM risulta che un contributo forfettario di 55

unità di conto per tonnellata è versato al PAM per le spese di inoltro e di distribuzione;

considerando che, per maggiore precisione, è opportuno specificare che il latte scremato in polvere in causa non beneficia di alcuna restituzione all'esportazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1852/69, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione del PAM 2.273,5 tonnellate di latte scremato in polvere, che hanno formato oggetto delle misure d'intervento previste dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. La consegna della quantità di latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 si effettua come segue:

- a) 486 tonnellate destinate all'Algeria,
- b) 710 tonnellate destinate alla Siria,
- c) 599 tonnellate destinate alla R.A.U.,
- d) 13,5 tonnellate destinate al Cile,
- e) 465 tonnellate destinate alla Turchia.

3. Il latte scremato in polvere risponde, per quanto concerne la qualità e il condizionamento, alle condizioni fissate nell'allegato I dell'accordo allegato alla decisione del Consiglio, del 6 marzo 1970, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Programma alimentare mondiale per la fornitura di latte scremato in polvere a paesi in via di sviluppo ⁽⁴⁾.

L'imballaggio del latte scremato in polvere deve portare una scritta indicante in lettere di almeno 1 cm di altezza:

- il porto di destinazione e
- la menzione seguente: « Latte scremato in polvere — Azione programma alimentare mondiale — Dono delle Comunità europee ».

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 237 del 20. 9. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 59 del 14. 3. 1970, pag. 34.

Il PAM deve precisare in quale lingua tali diciture devono figurare sull'imballaggio.

Articolo 2

1. La consegna del latte scremato in polvere è effettuata tra il 1° e il 15 dicembre 1970. Il PAM deve precisare tale data.
2. Il latte scremato in polvere viene ritirato nei depositi il cui elenco figura in allegato.
3. L'organismo d'intervento assicura il trasporto fob del latte scremato in polvere ai seguenti porti d'imbarco :
 - a) Brema per le consegne destinate all'Algeria e alla R.A.U.,
 - b) Amburgo per le consegne destinate al Cile, alla Siria e alla Turchia.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento indice un'asta per determinare l'indennità corrispondente alle spese di consegna dal deposito fino alla fase fob.
2. Le condizioni d'aggiudicazione garantiscono la parità d'accesso ad ogni trasportatore interessato e formano oggetto, almeno dieci giorni prima della data limite per la presentazione delle offerte, di una pubblicazione ufficiale adeguata.

Articolo 4

L'organismo d'intervento provvede nel più breve termine al versamento :

- a) ai trasportatori aggiudicatari, dell'indennità corrispondente alle spese di consegna dal deposito dell'organismo d'intervento fino alla fase fob,
- b) al PAM, di un contributo forfettario di 55 unità di conto per tonnellata di latte scremato in polvere consegnata corrispondente alle spese di inoltro e di distribuzione.

Articolo 5

L'organismo d'intervento assicura il necessario controllo affinché il latte scremato in polvere messo a disposizione non sia utilizzato ad altri fini.

Articolo 6

Nessuna restituzione all'esportazione è concessa al latte scremato in polvere fornito a norma del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Depositi nei quali deve essere ritirato il latte scremato in polvere :

- | | |
|--|--|
| — Firma Butter- und Eier-Zentralgenossenschaft EGmbH
2900 Oldenburg i. O.
Postfach 148
Lager : Rodenkirchen | — Firma Georg Janssen
2800 Bremen
Osterdeich 38
Lager : Leese |
| — Firma A. Schünke
Inh. P. H. Rickert
4950 Minden
Ringstraße 97
Lager : Minden | — Firma Gesellschaft für Lagereibetriebe
2000 Hamburg 13
Hochallee 71
Lager : Bremervörde |
| — Firma Milchwerke Bielefeld-Herford GmbH
4900 Herford
Postfach 327
Lager : Bad Oeynhausen | — Firma Theodor Naarmann
4445 Neuenkirchen b. Rheine
Postfach 87
Lager : Neuenkirchen b. Rheine |
| — Firma K. Rapp & Co.
2800 Bremen 1
Treseburger Straße 23
Lager : Rethwisch | — Firma Rhein.-Westf. Dauermilchgenossenschaft EGmbH
4300 Essen
Lager : Neukirchen-Vluyn |
| — Firma C. H. Harder
2201 Siethwende über Elmshorn
Lager : Siethwende | — Firma Fr. Naumann sen. — Spedition und Lagerung
2800 Bremen 1
Postfach 76
Lager : Neumünster |
| — Firma H. Wrigg
Lagereibetriebe
2244 Wesselburen
Bahnhofstraße 1
Lager : Wesselburen | — Firma Nordbutter GmbH & Co. KG
2354 Hohenwestedt
Itzehoer Straße 54
Lager : Hohenwestedt |
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2242/70 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 1970
che modifica la restituzione per le semole ed i semolini di grano duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che le restituzioni applicabili ai cereali, alle farine e alle semole e semolini di frumento o di segala sono state fissate con il regolamento (CEE) n. 2176/70 ⁽³⁾; che una verifica ha messo in evidenza che a seguito di un errore di trascrizione, per quanto riguarda le semole ed i semolini di frumento duro, posizione 11.02 A I a) della tariffa doganale comune, la designazione delle merci, per la quale è stata fissata la restituzione, non è stata correttamente riprodotta;

che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2176/70;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella riprodotta in allegato al regolamento (CEE) n. 2176/70 la designazione della merce figurante alla posizione 11.02 A I a) viene letta nel modo seguente:

« Semole e semolini di frumento (frumento duro):
— tenore in ceneri da 0 a 1100 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 239 del 30. 10. 1970, pag. 20.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1970

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/128—1968 — Julien/Van Katwijk)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(70/487/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la notificazione dell'accordo concluso il 15 febbraio 1952 fra le imprese « Van Katwijk's Industrieën N.V. », Aalten (Paesi Bassi) e « S.A. Tuberies Louis Julien », Verviers (Belgio), fatta a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17, e presentata rispettivamente :

— il 23 ottobre 1962 dalla N.V. Van Katwijk, la quale ritiene che l'accordo incorra nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e non possa rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, dalla S.A. Julien, la quale esclude dalla sua notifica gli articoli 5, 8 e 9 dell'accordo rimasti inapplicati,

sentite le imprese interessate conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e al regolamento n. 99/63/CEE ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, emesso, a norma

dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 22 settembre 1970,

I

considerando che le due imprese in questione hanno concluso in via transattiva l'accordo (dading) del 15 febbraio 1952 al termine di un procedimento intentato davanti ai tribunali nazionali in merito all'applicazione di un precedente contratto fra esse stipulato, in forza del quale la S.A. Julien avrebbe comunicato alla N.V. Van Katwijk il suo « know-how » relativo alla confezione di supporti tubolari di cartone fabbricati dalle due parti per l'industria tessile e per l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni dei Paesi Bassi ;

1. considerando che le principali disposizioni dell'accordo sono le seguenti :

- le parti annullano tutti i loro precedenti accordi e mettono fine al procedimento intentato in merito ad essi ;
- la S.A. Julien rinuncia a vendere agli utenti olandesi, direttamente o indirettamente, più di una data quantità di tubi di cartone stabilita annualmente e pari al 20 % del totale degli acquisti destinati al fabbisogno interno dei Paesi Bassi, percentuale massima il cui valore assoluto è da calcolarsi ogni semestre in base alle quantità assorbite da questo mercato nel semestre precedente ;
- la Van Katwijk N.V. si impegna a cessare del tutto di vendere, anche indirettamente, tubi nel

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

Belgio; essa si impegna inoltre a versare « una tantum » alla S.A. Julien un canone forfettario calcolato sul suo fatturato del 1952;

considerando che l'accordo in parola non contiene alcuna clausola di risoluzione nè alcuna limitazione della sua durata;

considerando che, sebbene lasciate fuori questione da una delle parti, nell'accordo figurano anche le disposizioni seguenti:

- ogni parte si impegna a cercare di ottenere dagli altri fabbricanti del proprio paese che si conformino alla stessa ripartizione dei mercati riservando ai fabbricanti belgi di tubi il mercato belga e ai fabbricanti olandesi di tubi il mercato olandese (articolo 5)
- ciascuna parte si impegna ad accettare che l'altra controlli sul posto l'adempimento dei suoi impegni (articoli 8 e 9);

che queste clausole non sono mai state applicate e non sono applicabili isolatamente;

2. considerando che la Van Katwijk N.V., avendo notificato il 30 dicembre 1957 alla S.A. Julien la propria intenzione di conformarsi al trattato CEE disdicendo unilateralmente l'accordo intervenuto tra di esse, ne venne impedita per via giudiziaria; che una sentenza definitiva del gerechtshof di Arnhem del 28 giugno 1961 confermò che le due parti avevano l'obbligo di conformarsi al loro contratto in attesa di una decisione della Commissione, comminando inoltre nei riguardi della Van Katwijk N.V. un'indennità di mora di fiorini 10.000 per ogni infrazione;

considerando che, conformemente a questa sentenza, la Van Katwijk N.V. non fornisce ad alcun cliente, olandese o non, tubi dei quali sappia o suppone che saranno rispediti nel Belgio; che essa ha opposto un rifiuto ad ogni richiesta di fornitura proveniente dal Belgio;

considerando che la S.A. Julien si è da parte sua conformata all'obbligo di limitare le proprie vendite nei Paesi Bassi;

3. considerando che gli altri elementi di giudizio risultanti dall'istruzione di questa pratica sono i seguenti:

- i tubi oggetto dell'accordo sono principalmente usati nell'industria tessile per la fabbricazione o il condizionamento dei filati; questi prodotti, estremamente specializzati, devono rispondere perfettamente alle esigenze tecniche dei vari materiali e fibre trattati o delle loro miscele; negli ultimi anni la loro fabbricazione e il loro impiego si sono sviluppati poco quantitativa-

mente, nel Belgio e soprattutto nei Paesi Bassi; in ciascuno di questi due paesi tre o quattro imprese soltanto si dedicano attualmente a tale attività, mentre la maggior parte dei produttori forniscono soltanto tubi dei tipi ancora tradizionali in serie generalmente ridotte e fabbricati con procedimenti vecchi;

- nondimeno, gli investimenti e l'orientamento verso prodotti nuovi, a cui si aggiunge da qualche tempo un aumento della concorrenza internazionale, tendono a modificare le tradizionali correnti di scambio ed a minacciare alcune posizioni acquisite: e ciò a vantaggio della Van Katwijk N.V., inclusa recentemente in un gruppo internazionale controllato dalla SONOCO Products Co. (U.S.A.) e che ha pertanto potuto trarre profitto da queste tendenze per aumentare, diversamente dai suoi concorrenti belgi e olandesi, il proprio fatturato;
- la Van Katwijk N.V. — principale produttrice di tubi nei Paesi Bassi, che partecipa in misura rilevante alla produzione ed al consumo di questo paese, stimato in 5-6 milioni di fiorini all'anno — ha aumentato il volume delle proprie vendite di tubi negli ultimi anni in una proporzione molto vicina all'aumento delle sue esportazioni; esse rappresentavano già nel 1968 la maggior parte di tutte le esportazioni di tubi di tale paese, sebbene che la Van Katwijk N.V. non possa vendere nel Belgio dove dal 1966 al 1968 gli altri fabbricanti olandesi di tubi hanno realizzato complessivamente vendite per circa 1 milione di fiorini all'anno; il consumo del mercato belga è diminuito fino a circa 1100 tonnellate nel 1969, di cui un terzo proviene annualmente dall'importazione.

II

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;

1. considerando che l'accordo in parola è un accordo fra imprese ai sensi dell'articolo 85;

2. considerando che esso ha per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune; che ne risulta infatti una ripartizione degli sbocchi a causa del divieto assoluto fatto ad una impresa olandese di vendere nel Belgio e a un'impresa belga di vendere nei Paesi Bassi più di una certa quantità di alcuni prodotti,

determinata ogni anno ; che un elemento aggravante è costituito dal fatto che queste restrizioni riguardano anche le esportazioni indirette in questi due mercati ; che le imprese interessate si sono effettivamente conformate ai loro impegni sopra esposti, una opponendo un rifiuto a tutte le domande di fornitura ricevute dal Belgio, l'altra limitando volontariamente l'importo complessivo delle sue vendite nei Paesi Bassi ;

considerando che, conformemente alle modalità dell'accordo, il primo produttore ed esportatore belga di tubi ed il primo produttore ed esportatore dei Paesi Bassi hanno limitato o cessato le esportazioni verso il territorio nazionale dell'altro ; che l'accordo è pertanto atto a provocare effetti sensibili in detti mercati dei prodotti in questione, sebbene gli articoli 5, 8 e 9 siano rimasti inapplicati ;

considerando che non si può opporre che l'accordo deve essere considerato come la proroga di un contratto anteriore di comunicazione di « know-how » da parte della S.A. Julien alla Van Katwijk N.V., risolto a decorrere dal 1952 e nel quale gli obblighi attuali delle parti troverebbero la loro origine diretta ; che infatti la restrizione imposta alla S.A. Julien di non esportare più di determinate quantità stabilite dall'accordo non ha alcun rapporto con una remunerazione del « know-how » e che, inoltre, l'accordo vieta e restringe anche le esportazioni dei numerosi prodotti sviluppati dopo il 1952 da ciascuna delle due parti in base ad una nuova e dinamica tecnologia, soprattutto da parte della Van Katwijk N.V. e dei suoi nuovi associati, come è stato esposto precedentemente ; che nella situazione attuale l'accordo deve dunque essere considerato come un accordo di ripartizione dei mercati ;

3. considerando che l'accordo è stato concluso fra due imprese aventi sede in due Stati membri diversi ; che esso oppone una barriera artificiale agli scambi fra questi due Stati ; che esso può quindi incidere direttamente sulla libertà di commercio fra Stati membri in un modo che potrebbe nuocere al conseguimento degli obiettivi di un mercato unico fra Stati ; che l'accordo notificato può dunque pregiudicare il commercio fra Stati membri ;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE è di conseguenza applicabile all'accordo in esame ;

III

considerando che a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili agli accordi fra imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico od economico, pur riservando

agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

considerando che, contrariamente alle affermazioni della S.A. Julien, il divieto totale imposto alla Van Katwijk N.V. di vendere nel Belgio e il divieto parziale imposto alla S.A. Julien di vendere nei Paesi Bassi non sono evidentemente intesi a conseguire, e non potrebbero quindi costituirne la causa, miglioramenti del genere sopra indicato ; che quest'eliminazione pura e semplice, parziale o totale, di un concorrente da un mercato non è neppure atta a promuovere il progresso tecnico o il progresso economico ;

considerando che per queste ragioni la prima delle condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, non è soddisfatta ; che non è quindi necessario esaminare il caso di specie sotto il profilo delle altre condizioni stabilite da detto articolo ;

IV

considerando che, nonostante i vari tentativi, le due imprese non sono riuscite ad accordarsi per modificare il loro accordo in modo che esso non incorra più nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, o in modo che l'articolo 85, paragrafo 1 possa essere dichiarato inapplicabile a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, e che esse non hanno posto fine all'accordo stesso ; che non si deve quindi prevedere un'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ;

considerando che la Van Katwijk N.V. e la S.A. Julien beneficiano delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento n. 17, per il fatto che esse hanno notificato il loro accordo nei termini previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento ; che, di conseguenza, nessuna ammenda può essere loro inflitta per il passato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni contenute nell'accordo concluso il 15 febbraio 1952 fra le imprese « Van Katwijk's Industrieën N.V. » e « S.A. Tuberries Louis Julien » e che

- vietano alla prima di vendere, direttamente o indirettamente, nel Belgio (articolo 4),
- vietano alla seconda di vendere nei Paesi Bassi più di una certa quantità annualmente determinata (articolo 3),

costituiscono delle infrazioni alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La dichiarazione di inapplicabilità prevista dall'articolo 85, paragrafo 3, richiesta dalla S.A. Julien, è rifiutata.

Articolo 3

Le imprese di cui al precedente articolo 1 sono tenute a porre fine senza indugio alle restrizioni indicate nell'articolo stesso.

Articolo 4

La presente decisione è diretta alla Van Katwijk's Industrieën N.V., Aalten, Paesi Bassi, e alla S.A. Tuberies Louis Julien, Verviers, Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1970

relativa a delle procedure ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/10.498, 11.546, 12.992, 17.394, 17.395, 17.971, 18.772, 18.888 e ex 3.213 — Omega)

(70/488/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli da 5 a 8,

viste le notifiche, in data 30 e 31 gennaio 1963, degli accordi di distribuzione esclusiva che la società Omega Louis Brandt et Frères S.A., con sede a Bienne (Svizzera), qui appresso denominata Omega, ha concluso nel 1900 con la Maison Brandt Frères S.A., con sede a Parigi, nel 1914 con la S.p.A. De Marchi Fratelli, con sede a Torino, nel 1923 con la Ultimo Watch S.A., con sede a Bruxelles, nel 1936 con la Uhren-Handelsgesellschaft m.b.H., con sede a Francoforte sul Meno, e nel 1947 con la A. Kinsbergen N.V., con sede ad Amsterdam,

viste le notifiche, in data 31 gennaio 1963, dei contratti-tipo di distribuzione che le suddette società Maison Brandt Frères S.A., Ultimo Watch S.A. ed A. Kinsbergen N.V. hanno concluso con numerosi dettaglianti stabiliti rispettivamente in Francia, in Belgio e nel Lussemburgo, e nei Paesi Bassi,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, richiesto conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 18 marzo 1970,

I

1. considerando che la società svizzera Omega, per sviluppare la vendita all'estero degli orologi di sua fabbricazione, ha organizzato in maniera sistematica, specie nei paesi che attualmente fanno parte della CEE, una rete di distribuzione composta da importatori in esclusiva, denominati « agenti generali », e da un numero limitato di rivenditori al dettaglio, generalmente denominati « concessionari Omega » ;

considerando che all'interno del mercato comune l'attività di questi agenti generali e l'attività dei

concessionari Omega è regolata dai summenzionati accordi di distribuzione esclusiva e contratti-tipo, che sono stati notificati alla Commissione conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ;

considerando che per valutare correttamente questi accordi alla luce dell'articolo 85 è opportuno considerarli simultaneamente e cumulativamente, dato che essi s'inseriscono nel quadro di un'organizzazione di vendita sistematica o omogenea ;

2. considerando che in virtù degli accordi di distribuzione esclusiva stipulati successivamente con le società Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli, Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschaft e Kinsbergen, la società Omega ha concesso a queste imprese, per una durata indeterminata, il diritto esclusivo di vendere in qualità di agenti generali gli orologi della marca Omega rispettivamente in Francia, in Italia, in Belgio e nel Lussemburgo, in Germania e nei Paesi Bassi ;

considerando che questi accordi di distribuzione esclusiva, che sono stati tutti conclusi verbalmente, prevedono attualmente quanto segue :

Ciascuno degli agenti generali è incaricato da Omega di promuovere la distribuzione e di assicurare un servizio di manutenzione dei vari modelli di orologi Omega nella zona che gli è assegnata ; a tale scopo ogni agente ha il diritto di utilizzare il marchio Omega per la pubblicità e per la vendita, è tenuto a costituire una giacenza permanente dei principali modelli della collezione Omega e deve organizzare un servizio di manutenzione e di riparazione destinato in particolare ad assicurare la garanzia internazionale di cui fruiscono gli orologi Omega. Gli agenti generali Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli e Uhren-Handelsgesellschaft sono anche incaricati di fabbricare taluni modelli di casse d'orologi e di braccialetti consoni ai gusti delle clientele francese, italiana e tedesca e di effettuare l'operazione dell'incassatura di movimenti d'orologi importati dalla Svizzera.

Ciascun agente generale, agendo nel quadro di una precisa politica stabilita in accordo con la società Omega, procede alla vendita e alla manutenzione degli orologi Omega tramite una rete di distribuzione selettiva composta da un numero limitato di

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

rivenditori al dettaglio, qui appresso denominati « concessionari Omega », scelti dall'agente stesso non solo in base a criteri di selezione qualitativa intesi a riservare la vendita al dettaglio degli orologi Omega ad orologiai e gioiellieri che abbiano qualifiche professionali adeguate e dispongano di negozi ben situati e ben presentati, ma anche in base a criteri quantitativi intesi a limitare il numero dei concessionari riconosciuti in ciascuna regione o città ad una cifra ottimale stabilita dall'agente generale in funzione della popolazione locale e della presunta ricchezza di questa ;

considerando che la società Omega fornisce i diversi modelli della sua collezione internazionale e dei prezzi franco fabbrica identici per tutti i suoi agenti generali ; che tale società tuttavia non interviene nella determinazione dei prezzi di consegna degli agenti generali ai concessionari nè nella fissazione dei prezzi di vendita finali alla clientela, poichè questi prezzi sono stabiliti, indipendentemente da essa, o dall'agente generale o dai concessionari ;

considerando che non è vietato ai suddetti agenti generali di provvedere, nella zona loro assegnata da Omega, alla vendita di orologi di altri fabbricanti ; che di fatto quattro di essi sono attualmente incaricati della distribuzione di orologi di un'altra marca ;

considerando che, così come erano applicati al momento della notifica, i suddetti accordi di esclusiva comportavano per gli agenti generali il divieto di esportare gli orologi Omega fuori della zona loro assegnata ; che tuttavia, nell'intento di conformarsi alle disposizioni del regolamento n. 67/67/CEE della Commissione, del 22 marzo 1967 ⁽¹⁾ relativo a delle categorie di accordi di distribuzione esclusiva, gli interessati hanno comunicato alla Commissione il 2 ottobre 1967, in applicazione dell'articolo 5 del suddetto regolamento n. 67/67, che tale divieto di esportare non era più applicabile a partire dal 1° agosto 1967 alle domande di forniture provenienti da concessionari Omega stabiliti in altri Stati membri della CEE ; che attualmente ciascun agente generale della CEE può pertanto vendere ad ogni concessionario stabilito all'interno del mercato comune, anche al di fuori della zona che gli è stata assegnata, mentre le esportazioni verso i paesi terzi continuano ad essergli precluse ;

3. considerando che in Francia, nel Lussemburgo, in Belgio e nei Paesi Bassi, i dettaglianti ai quali è riconosciuta la qualità di concessionari Omega sono legati all'agente generale di ciascuno di questi paesi da obblighi contrattuali uniformi, fissati nei contratti-tipo di distribuzione ; che in particolare si tratta del contratto-tipo, intitolato « Carta dei concessionari esclusivi Omega », che la società Maison Brandt

Frères ha fatto sottoscrivere ad un migliaio di orologiai-gioiellieri stabiliti in Francia, del contratto-tipo che la società Ultimo Watch ha concluso per iscritto e verbalmente con circa 400 dettaglianti stabiliti in Belgio e nel Lussemburgo, e del contratto-tipo che la società Kinsbergen ha concluso per iscritto con circa 200 dettaglianti nei Paesi Bassi ;

considerando che, nella loro versione attuale, tutti questi contratti-tipo contengono le disposizioni seguenti :

Il dettagliante ammesso quale concessionario Omega ha il diritto di rifornirsi di orologi Omega non solo presso l'agente generale del suo paese ma anche presso gli altri agenti generali della CEE e i concessionari da questi riconosciuti. Egli è libero di vendere nel suo negozio a qualsiasi acquirente, anche se stabilito all'estero, degli orologi Omega con la garanzia internazionale di cui fruisce questa marca.

Tuttavia egli si impegna a non fornire orologi Omega ad altri dettaglianti dello stesso ramo di attività, tranne che questi siano del pari ammessi quali concessionari Omega in uno dei paesi della CEE. L'agente generale, da parte sua, si impegna a fornire gli orologi Omega solo a dei dettaglianti ammessi quali concessionari Omega dallo stesso agente o dagli altri agenti generali della CEE, nonché a questi ultimi. Il concessionario si impegna a rendere nota mediante mezzi appropriati, per esempio emblemi caratteristici, la sua qualità di rivenditore di orologi Omega, ad assicurare una buona presentazione di questi orologi nel suo negozio, a tenere presso di sé in permanenza ed in buono stato una giacenza minima di questi articoli, a far valere la garanzia internazionale di cui fruiscono gli orologi Omega e a provvedere alla loro riparazione sia nel proprio negozio che nel laboratorio dell'agente generale. In compenso, l'agente generale s'impegna a sostenere il concessionario mediante una pubblicità generale e regolare, ad aiutarlo per quanto riguarda sia la buona presentazione del negozio che la gestione e manutenzione delle giacenze, ad assicurare a proprie spese la garanzia internazionale e a fornire i pezzi di ricambio necessari per le riparazioni ;

considerando che il contratto-tipo concluso dalla società Kinsbergen con i concessionari Omega stabiliti nei Paesi Bassi stipula inoltre che questi ultimi s'impegnano a rivendere ai prezzi al minuto da questa fissati gli orologi Omega che da essa acquistano e a non effettuare alcuno sconto su tali prezzi imposti, tranne in caso di forniture ad altri concessionari Omega riconosciuti negli altri paesi della CEE o in caso di vendite a clienti stabiliti all'estero ; che il contratto-tipo concluso dalla società Ultimo Watch con i concessionari Omega stabiliti in Belgio stipula ugualmente che questi ultimi s'impegnano a rispettare i prezzi imposti da tale società per la vendita ai consumatori nel territorio belga degli orologi

(¹) GU n. 57 del 25. 3. 1967.

Omega che essa ha loro fornito; che, invece, i contratti-tipo conclusi dalle società Maison Brandt Frères e Ultimo Watch con i concessionari Omega stabiliti rispettivamente in Francia e nel Lussemburgo lasciano attualmente questi ultimi liberi di fissare i prezzi di vendita al minuto degli orologi Omega;

considerando inoltre che, su richiesta della Commissione, i contratti-tipo in vigore nei Paesi Bassi da un lato, e quelli in vigore nel Belgio e nel Lussemburgo dall'altro, sono stati modificati, rispettivamente a partire dal 18 agosto e dal 23 settembre 1969, nel senso che i concessionari Omega stabiliti in questi paesi non sono più tenuti a rifornirsi di orologi della collezione Omega unicamente presso i loro rispettivi agenti generali Kinsbergen o Ultimo Watch, ma possono anche acquistare dagli altri agenti generali della CEE e dai concessionari da questi riconosciuti, mentre i suddetti agenti generali Ultimo Watch e Kinsbergen non si obbligano più a trattare esclusivamente con concessionari da essi riconosciuti, ma si riservano la facoltà di vendere anche ai concessionari Omega e agli agenti generali stabiliti negli altri paesi della CEE; che pure a partire dalle suddette date il divieto di rivendere ad altri dettaglianti dello stesso ramo di attività imposto ai concessionari olandesi da un lato, e a quelli belgi e lussemburghesi dall'altro, è stato abolito nei confronti dei dettaglianti riconosciuti quali concessionari Omega in uno qualunque dei paesi della CEE;

considerando ancora che la società Kinsbergen ha soppresso, sempre a partire dal 18 agosto 1969, l'impegno esplicito che essa aveva assunto nei confronti dei suoi concessionari di non fornire orologi Omega ai grandi magazzini, laddove gli altri agenti generali di Omega nella CEE non avevano mai formalmente sottoscritto un impegno di questo genere nei confronti dei loro concessionari;

considerando che in Germania ed in Italia diverse centinaia di orologiai dettaglianti specializzati sono ugualmente ammessi quali concessionari Omega dalle società Uhren-Handelsgesellschaft e De Marchi Fratelli, agenti generali di Omega in questi paesi, in base a criteri di selezione analoghi a quelli abitualmente applicati dagli altri agenti generali di Omega; che questi orologiai non sono tuttavia legati all'agente generale del loro paese da un contratto-tipo di distribuzione, diversamente da quanto si riscontra in Belgio, in Francia, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi; che occorre tuttavia notare che in Germania, per quanto riguarda una parte dei modelli della collezione Omega, la società Uhren-Handelsgesellschaft ha fissato dei prezzi imposti per la rivendita sul mercato tedesco degli orologi da essa forniti;

4. considerando che la collezione internazionale degli orologi Omega comporta diverse centinaia di modelli differenti che si ripartiscono in due cate-

gorie: i modelli correnti, che costituiscono i nove decimi delle vendite dei dettaglianti ed i cui prezzi di vendita oscillano fra 40 e 170 unità di conto per gli articoli più richiesti, ed i modelli di gioielleria e di lusso, che sono in generale degli articoli di limitata fabbricazione e di prezzo assai elevato;

considerando che, nei paesi della CEE, ciascun agente generale mette a disposizione dei concessionari Omega stabiliti nella sua zona da 400 a 500 modelli differenti scelti nella collezione internazionale in modo da rispondere il più possibile alle preferenze della clientela locale;

considerando che un'analisi delle vendite di orologi Omega nella CEE nel 1969 mostra che i gusti degli acquirenti differiscono assai sensibilmente secondo i mercati e che, ad esempio, fra i primi 30 modelli più diffusi in ognuno degli Stati membri, solo 7 modelli sono venduti da tutti gli agenti generali; che, inoltre, si constata che la domanda degli articoli di questa marca non dipende esclusivamente dal livello dei prezzi in quanto la scelta della maggioranza degli acquirenti non cade necessariamente dappertutto sui modelli meno cari; che, infatti, il meno caro dei 7 modelli precitati occupa il primo posto sui mercati italiano e olandese, il secondo sui mercati belga e lussemburghese, il terzo sul mercato francese ed il ventesimo sul mercato tedesco, mentre, il più caro figura al secondo posto sul mercato tedesco, al quinto sul mercato francese, all'ottavo sul mercato olandese, al ventesimo sui mercati belga e lussemburghese, ed al venticinquesimo sul mercato italiano;

considerando che esistono attualmente delle notevoli differenze tra i prezzi praticati dai vari agenti generali per gli stessi modelli di orologi della collezione Omega forniti ai concessionari stabiliti nei loro territori rispettivi, e tra i prezzi di vendita al dettaglio generalmente praticati dai concessionari Omega per gli stessi modelli di orologi in ognuno degli Stati membri della CEE; che, in particolare, per i 12 modelli Omega più venduti nel mercato comune nel 1969 queste differenze variano dal 30 al 50 % dei prezzi più bassi;

considerando che nei paesi della CEE, e particolarmente in Germania, in Francia ed in Italia, esistono numerose imprese che fabbricano o distribuiscono tipi di orologi suscettibili di entrare in concorrenza con gli articoli di Omega e che le forniture provenienti da altri fabbricanti stabiliti al di fuori della CEE, e particolarmente in Svizzera, sono assai rivelanti;

considerando che si può valutare a circa 20.000 nel mercato comune il numero totale degli orologiai-gioiellieri dettaglianti suscettibili di vendere degli articoli della categoria degli orologi Omega e che per l'insieme dei sei Stati membri, il numero di questi dettaglianti riconosciuti in qualità di concessionari Omega si eleva a circa 3.000;

considerando che l'essenziale del contenuto delle notifiche suddette è stato pubblicato, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 ⁽¹⁾, e che nessuna opposizione al rilascio di una decisione favorevole è stata proposta da parte di terzi ;

II

5. considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che la società svizzera Omega, in virtù degli accordi di distribuzione esclusiva che essa ha concluso nell'ordine con le società Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli, Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschaft ed A. Kinsbergen allo scopo di promuovere all'interno della CEE la distribuzione degli orologi di sua fabbricazione, si è impegnata nei confronti di queste imprese a fornire i suoi orologi esclusivamente per il loro tramite ai fini della rivendita in una parte determinata del territorio del mercato comune, il che impedisce a qualsiasi altra impresa della CEE di acquistare direttamente da Omega;

considerando che, riservando così ad una sola impresa per Stato membro il diritto di rifornirsi di orologi della marca Omega il fabbricante, questi accordi potrebbero metter capo ad una ripartizione dei mercati tra gli agenti generali all'interno del mercato comune, che potrebbe pregiudicare il commercio tra Stati membri ;

considerando che gli agenti generali della CEE si sono impegnati non solo a rifornire di orologi Omega unicamente i concessionari Omega riconosciuti da uno di essi ma anche ad ammettere quali concessionari Omega nella loro zona soltanto un numero limitato di rivenditori qualificati ;

considerando che questa limitazione del numero dei concessionari Omega costituisce una restrizione della concorrenza non perchè risulta dall'attribuzione della qualifica di concessionari a degli orologiai-gioiellieri che rispondano a determinate esigenze obiettive ed uniformi relative alla loro qualificazione professionale e al loro standing, ma in quanto discende dalla fissazione a priori da parte di ogni agente generale, in funzione della capacità potenziale di acquisto della clientela locale, di un contingente massimo di rivenditori per città o regione ;

considerando che questa restrizione si manifesta in modo sensibile dato che essa ha per effetto di escludere dalla rivendita degli orologi Omega una parte importante dei gioiellieri-orologiai dettaglianti stabiliti nella CEE e rispondenti alle condizioni obiettive di qualificazione ;

considerando che questa restrizione, in quanto relativa anche alla rivendita all'esportazione all'interno del mercato comune, è suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri, poichè è tale da influire sulle correnti di scambi tra Stati membri in un senso che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra Stati ;

considerando che l'obbligo imposto agli agenti generali di vendere, in caso di esportazioni all'interno del mercato comune, unicamente a dei concessionari riconosciuti dall'agente generale del territorio d'importazione rientra pertanto nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato ;

considerando che l'interdizione, cui sono tuttora sottoposti gli agenti generali di Omega stabiliti nella CEE, di esportare al di fuori del mercato comune, non sembra costituire una restrizione della concorrenza suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri ; che, infatti, la reimportazione nel mercato comune di orologi Omega precedentemente esportati da un agente generale sarebbe assai improbabile in ragione del cumulo dei margini di profitto dei distributori e delle spese di trasporto, nonchè dell'ostacolo che risulta dalla tariffa doganale delle Comunità europee ; ma che, anche a supporre che una tale reimportazione possa essere eccezionalmente realizzata, è inverosimile che essa possa essere seguita da una nuova esportazione a destinazione di un altro Stato membro ; che, d'altra parte, dopo l'abolizione dei dazi doganali all'interno del mercato comune, qualsiasi domanda in uno Stato membro potrà essere soddisfatta direttamente a partire da un altro Stato membro molto più facilmente ed a miglior prezzo che a partire da un paese terzo dove i prodotti richiesti sarebbero stati prima esportati dal mercato comune ;

considerando che neppure le altre disposizioni degli accordi conclusi tra Omega e i suoi agenti generali rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, dato che esse non hanno per oggetto o per effetto di restringere in maniera sensibile il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che in particolare ciò vale per l'obbligo assunto dagli agenti generali di vendere sotto il marchio Omega gli orologi che vengono loro forniti dal fabbricante o di cui, se del caso, effettuano essi stessi l'operazione dell'incassatura, come pure per l'obbligo di prendere talune misure di promozione delle vendite, come il tenere presso di sé una scorta dei principali modelli della collezione Omega e l'organizzare un servizio permanente di manutenzione e di riparazione;

⁽¹⁾ GU n. C 17 dell'11. 2. 1970.

6. considerando d'altro lato che i contratti-tipo conclusi dagli agenti generali di Omega con orologiai dettaglianti stabiliti in Francia, nel Lussemburgo, in Belgio e nei Paesi Bassi, quali sono attualmente in vigore, sono degli accordi di distribuzione esclusiva che, benchè conclusi tra imprese stabilite in uno stesso Stato membro, ricadono tuttavia sotto le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nella misura in cui vietano, sia all'agente generale che ai dettaglianti di vendere orologi Omega a dei dettaglianti che non siano ammessi quali concessionari Omega in uno Stato membro della CEE; che in effetti questo divieto limita sensibilmente il numero dei negozi nei quali gli orologi Omega esportati da uno Stato membro possono essere offerti in vendita al pubblico in un altro paese del mercato comune, il che è suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri;

III

7. considerando che, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 85, le disposizioni del paragrafo 1 del medesimo articolo possono essere dichiarate inapplicabili agli accordi tra imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;

considerando che gli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra Omega e ognuno dei suoi agenti generali Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli, Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschaft e Kinsbergen, sono accordi ai quali partecipano solo due imprese e in cui l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire determinati prodotti soltanto ad essa ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune;

considerando che tali accordi rientrano nella categoria degli accordi di distribuzione esclusiva per i quali l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 67/67/CEE precitato, dichiara inapplicabile fino al 31 dicembre 1972 l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo, quando soddisfino alle condizioni previste dal suddetto regolamento;

considerando a tal riguardo che perchè il regolamento n. 67/67/CEE sia applicabile occorre che gli accordi in questione non impongano ai concessionari esclusivi nessun'altra restrizione della concorrenza

oltre a quelle previste dal detto regolamento; che, nella fattispecie, l'obbligo imposto da Omega ad ognuno dei suoi agenti generali di limitare nella zona assegnatagli il numero delle imprese autorizzate a rivendere al dettaglio gli orologi Omega è una restrizione della concorrenza non ammessa dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 67/67/CEE;

considerando che l'inapplicabilità delle disposizioni del regolamento n. 67/67/CEE agli accordi di distribuzione esclusiva precitati non esclude la possibilità che la Commissione accordi loro il beneficio del paragrafo 3 dell'articolo 85 del trattato mediante una decisione individuale, qualora essi tuttavia soddisfino effettivamente a tutte le condizioni previste da quel paragrafo;

considerando a tal proposito che, in base alle giustificazioni fornite dagli interessati e per motivi analoghi a quelli enunciati nei « considerando » del regolamento n. 67/67/CEE, si deve riconoscere che gli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra Omega e i suoi agenti generali nella CEE, comportano, come in genere tutti gli accordi di distribuzione esclusiva relativi agli scambi internazionali, un miglioramento della distribuzione dei prodotti in questione; che in effetti l'esistenza in ogni zona di vendita di un unico commerciante che si incarichi, al posto di Omega, della promozione delle vendite, della costituzione delle scorte e dell'organizzazione di un servizio di assistenza alla clientela, consente lo sfruttamento intensivo del mercato, il rifornimento regolare e al tempo stesso la razionalizzazione della distribuzione; che, inoltre, nella fattispecie, tenuto conto della politica che Omega si sforza di praticare in materia di assistenza tecnica e di qualità del prodotto, la designazione di agenti generali esclusivi incaricati di assicurare in ogni Stato membro la vendita al minuto e la manutenzione degli orologi Omega per il tramite di una rete di orologiai-gioiellieri qualificati, non solo permette a questa società di meglio adeguarsi alle preferenze locali e di offrire alla clientela una scelta sufficiente di modelli recenti, ma contribuisce del pari a migliorare l'efficacia della rete di manutenzione e di riparazione nonchè del sistema di garanzia internazionale;

considerando che gli accordi in questione riservano agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che deriva da questi miglioramenti della distribuzione, in particolare grazie alla possibilità offerta a questi ultimi di procurarsi più rapidamente e più agevolmente orologi fabbricati all'estero, consoni ai loro gusti particolari, e il cui buono stato di funzionamento è assicurato dal concorso di una garanzia internazionale efficace e dall'esistenza di una adeguata rete di manutenzione e di riparazione; che questi servizi resi agli utilizzatori rivestono un'importanza particolare per dei prodotti di elevata tecnica e di

prezzo relativamente elevato come gli articoli in questione ;

considerando che la questione se tali accordi non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, sorge soltanto per quanto attiene alla limitazione convenuta tra le parti del numero di rivenditori qualificati ; che effettivamente Omega non ha assunto altro impegno restrittivo che quello di fornire i suoi orologi, ai fini della rivendita all'interno del mercato comune, esclusivamente ai propri agenti generali, imponendo a questi solo la restrizione consistente nella interdizione di rifornire dei rivenditori che non siano concessionari Omega riconosciuti nella CEE ;

considerando inoltre che gli agenti generali, a parte l'obbligo di limitare il numero dei rivenditori qualificati che essi designano quali concessionari Omega, non hanno accettato che obblighi analoghi a quelli a proposito dei quali l'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento n. 67/67/CEE precisa che essi non ostano all'applicabilità del paragrafo 3 dell'articolo 85 del trattato, in quanto nel caso di specie questi obblighi sono quello di vendere i prodotti oggetto del contratto sotto i marchi o nella presentazione prescritti dal fabbricante e quello di adottare talune misure di promozione delle vendite ; che inoltre gli agenti generali sono liberi di fissare come credono i prezzi di rivendita degli orologi Omega che forniscono ai concessionari, anche fuori della zona loro assegnata, e che non è loro vietato di occuparsi della distribuzione di orologi di altre marche ;

considerando che a causa della quantità relativamente limitata di orologi che Omega ha la possibilità materiale di fabbricare nei suoi stabilimenti e della ristrettezza della clientela potenziale per degli articoli durevoli di tal prezzo, la designazione eventuale come concessionari riconosciuti di tutti i dettaglianti che, nel mercato comune, rispondono alle qualifiche professionali e alle condizioni di standing richieste da Omega, ridurrebbe ad alcune unità all'anno le possibilità di vendita di ognuno di questi, il che porterebbe in definitiva ad un peggioramento piuttosto che ad un miglioramento dei servizi che essi sono incaricati di rendere sia al fabbricante che agli utilizzatori ; che, in questa ipotesi, tali dettaglianti, data l'esiguità del volume di affari che essi potrebbero sperare di realizzare grazie alle vendite di orologi Omega, non sarebbero affatto interessati a sostenere un intenso sforzo di promozione delle vendite e di assistenza alla clientela ed, inoltre, non potrebbero, a causa della troppa scarsa rotazione delle loro giacenze di articoli di tale marca, offrire in permanenza agli acquirenti una gamma sufficiente di modelli recenti che rispondano alle preferenze locali ;

considerando che per evitare queste conseguenze svantaggiose sul piano della distribuzione, occorre assicurare ad ogni punto di rivendita Omega una capacità potenziale di smercio sufficiente, e che questo scopo non può essere raggiunto nel caso di specie se non incaricando ogni agente generale di determinare in ogni regione, in funzione delle possibilità di acquisto presunte della popolazione locale, il numero più opportuno di dettaglianti qualificati cui è accordato il diritto di vendere gli orologi Omega ;

considerando pertanto che la limitazione, convenuta tra Omega e i suoi agenti generali, del numero dei concessionari riconosciuti all'interno del mercato comune, rappresenta una restrizione indispensabile perchè si possano conseguire gli effetti vantaggiosi degli accordi di esclusiva in questione nel settore della distribuzione ;

considerando che, sia all'interno che all'esterno del mercato comune, esistono numerosi fabbricanti di orologi in grado di esercitare una concorrenza effettiva nei riguardi di Omega negli Stati membri della CEE e che gli accordi di esclusiva in questione non contengono alcuna disposizione che permetta di sottrarre la vendita degli orologi Omega a tale concorrenza ;

considerando inoltre che, anche per quanto concerne gli stessi orologi Omega la concorrenza non è affatto esclusa allo stadio della distribuzione dato che a decorrere dalla fine del 1969 non è più vietato ai numerosi concessionari riconosciuti di importare orologi Omega da altri Stati membri della CEE e che le differenze notevoli esistenti tuttora in certi casi tra i prezzi praticati dagli agenti generali per dei modelli identici dovrebbero incitare i concessionari a ricercare le migliori condizioni di approvvigionamento ;

considerando pertanto che i suddetti accordi di distribuzione esclusiva, nella loro versione attuale, non danno alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione ;

8. considerando inoltre che i contratti-tipo di distribuzione che gli agenti generali Maison Brandt Frères, Ultimo Watch ed A. Kinsbergen concludono con dei dettaglianti stabiliti rispettivamente in Francia, in Belgio e nel Lussemburgo, e nei Paesi Bassi, valutati complessivamente nei loro effetti, contribuiscono del pari che gli accordi di distribuzione esclusiva sopra esaminati a migliorare la distribuzione e a farne profittare gli utilizzatori, in quanto costituiscono la trasposizione allo stadio della rivendita al dettaglio del sistema di distribuzione selettiva organizzato di comune accordo da Omega e dai suoi agenti generali ;

considerando che le restrizioni della concorrenza imposte alle imprese interessate da questi contratti-tipo di distribuzione sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi precitati ; che, infatti, l'impegno

preso dall'agente generale nei confronti dei concessionari di non rifornire dei dettaglianti non riconosciuti quali concessionari Omega e l'impegno preso dai concessionari nei confronti dell'agente generale di non rivendere orologi Omega a dettaglianti non riconosciuti come concessionari Omega consacrano una limitazione dei punti di rivendita che non va oltre quella prevista negli accordi di distribuzione esclusiva tra Omega ed i suoi agenti generali e che è come si è già constatato nel corso di questa esposizione, indispensabile per raggiungere gli effetti vantaggiosi dei suddetti accordi di distribuzione esclusiva ;

considerando che i suddetti contratti-tipo non danno alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione, dato che la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione, dato che la concorrenza allo stadio della distribuzione è sufficientemente garantita non solo dalla libertà dei concessionari Omega riconosciuti di rivendere al dettaglio gli orologi della marca Omega a qualsiasi acquirente nonchè orologi di marche concorrenti, ma anche dal diritto che è loro riconosciuto contrattualmente di rifornirsi liberamente, per la totalità o per una parte del loro fabbisogno di orologi Omega, presso qualsiasi agente generale Omega nella CEE o anche presso qualsiasi altro concessionario Omega nella CEE ; che, peraltro, gli agenti generali non potrebbero validamente opporsi agli effetti eventuali di tali importazioni sul livello dei prezzi di vendita al dettaglio nel loro territorio poiché né i criteri uniformi di selezione dei rivenditori che essi sono incaricati di applicare né le disposizioni dei contratti-tipo di distribuzione danno loro attualmente il diritto di ritirare l'autorizzazione ad un concessionario per il fatto che quest'ultimo abbia proceduto a delle importazioni ; che, inoltre, i sistemi di prezzi imposti in vigore in Belgio, nei Paesi Bassi e in Germania, in quanto applicabili unicamente alla rivendita, in ognuno di questi mercati, degli orologi Omega forniti dall'agente generale responsabile per tali territori, non danno a quest'ultimo il diritto d'impedire ai suoi concessionari di importare orologi Omega da altri Stati membri della CEE e di rivenderli a dei prezzi inferiori ai prezzi imposti ;

considerando infine che sia gli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra Omega e i suoi agenti generali Maison Brandt Frères, De Marchi Fratelli, Ultimo Watch, Uhren-Handelsgesellschaft ed A. Kinsbergen, che i contratti di distribuzione conclusi fra i detti agenti generali ed i concessionari Omega soddisfano attualmente a tutte le condizioni richieste per poter beneficiare di una decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato ;

IV

9. considerando che, così come erano in vigore al momento della loro notificazione alla Commissione

il 30 ed il 31 gennaio 1963, gli accordi di distribuzione esclusiva in questione non soddisfacevano alle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, poichè essi comportavano per gli agenti generali il divieto assoluto di esportare orologi Omega fuori della zona loro assegnata, il che impediva qualsiasi importazione parallela all'interno del mercato comune, persino da parte di un concessionario Omega riconosciuto ; che una tale separazione dei mercati all'interno della CEE costituiva una restrizione che eliminava la concorrenza allo stadio della distribuzione, e non era indispensabile per conseguire gli obiettivi vantaggiosi degli accordi di distribuzione esclusiva in questione ;

considerando che le stesse considerazioni potevano farsi per i contratti-tipo di distribuzione esclusiva, essenzialmente perchè questi imponevano agli interessati obblighi più restrittivi di quanto fosse indispensabile per il conseguimento degli obiettivi vantaggiosi perseguiti con detti contratti ; che, fra tali obblighi, meritano di essere più in particolare menzionati :

- il divieto per i concessionari Omega di rifornirsi presso altri che l'agente generale del loro paese, divieto che figurava nei contratti-tipo di Ultimo Watch per il Belgio, di A. Kinsbergen per i Paesi Bassi e di Ultimo Watch per il Lussemburgo,
- il divieto per i concessionari Omega di rivendere a qualsiasi altro dettagliante, anche se concessionario Omega riconosciuto, divieto che figurava nei contratti-tipo di Ultimo Watch per il Belgio, di A. Kinsbergen per i Paesi Bassi e di Ultimo Watch per il Lussemburgo,
- il divieto per l'agente generale di fornire orologi Omega ai grandi magazzini, divieto che figurava esplicitamente nel contratto-tipo di A. Kinsbergen per i Paesi Bassi ;

considerando più particolarmente che, anche se il contratto-tipo concluso a partire dal 1957 dalla Maison Brandt Frères con dei dettaglianti stabiliti in Francia non vieta esplicitamente a questi ultimi di acquistare orologi Omega dagli agenti generali degli altri Stati membri della CEE, tuttavia di questa facoltà teorica di procedere ad importazioni non si è potuto far uso per tutto il tempo in cui è rimasto in vigore il divieto imposto da Omega ai suoi agenti generali della CEE di esportare fuori della zona loro assegnata ; che questo divieto è stato soppresso da Omega solo il 1° agosto 1967, per cui solo a partire da questo momento è stata data ai concessionari Omega stabiliti in Francia la possibilità di effettuare importazioni ;

considerando che il divieto assoluto di esportazione che ostacolava l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato agli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra Omega ed i suoi agenti generali

della CEE nonchè al contratto-tipo di distribuzione della Maison Brandt Frères, è stato soppresso di propria iniziativa dagli interessati con effetto dal 1° agosto 1967, come più sopra indicato ;

considerando che le clausole restrittive che ostacolavano l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato ai contratti-tipo di distribuzione conclusi con i dettaglianti riconosciuti belgi, lussemburghesi e olandesi, sono state soppresse su richiesta della Commissione da A. Kinsbergen a partire dal 18 agosto 1969 per quanto concerne i Paesi Bassi, e da Ultimo Watch a partire dal 23 settembre 1969 per quanto concerne il Belgio e il Lussemburgo ;

considerando che, in queste condizioni, è opportuno far coincidere la data in cui prende effetto la decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, riguardo ai vari accordi in questione, con la data a partire dalla quale ciascuno di detti accordi è stato modificato al fine di soddisfare alle condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ;

considerando che è però opportuno che la validità della suddetta decisione scada ad una sola ed unica data per tutti gli accordi in questione, in quanto questi rientrano nel quadro di un'organizzazione di vendita sistematica ed omogenea ;

10. considerando che, tenuto conto in particolare di ciò che è stato esposto al penultimo capoverso del punto III e del fatto che per lungo tempo il sistema di distribuzione selettiva di Omega all'interno del mercato comune è stato organizzato su una base strettamente territoriale che non permetteva in pratica nessuna possibilità di scambi di orologi Omega fra gli Stati membri della CEE, sembra opportuno non solo limitare la durata di validità della decisione ad un periodo di dieci anni dalla modifica degli accordi di distribuzione esclusiva tra Omega ed i suoi agenti generali, ma anche sottoporre la decisione, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, ad un onere destinato a permettere alla Commissione di venire annualmente a conoscenza dei motivi addotti in ciascun caso dagli agenti generali di Omega nella CEE per privare i rivenditori della qualifica di concessionari Omega e quindi poter prevenire degli eventuali abusi del sistema di distribuzione selettiva praticato dagli interessati ;

V

11. considerando inoltre che tanto gli accordi di distribuzione esclusiva quanto i contratti-tipo di distribuzione in questione soddisfano alle condizioni d'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che si tratta infatti, sia per gli uni che

per gli altri, di accordi già esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento n. 17 (13 marzo 1962), notificati entro i termini fissati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17, non conformi alle condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, ma modificati dalle imprese interessate, come più sopra esposto, in modo da soddisfare a dette condizioni ; che pertanto, rispetto alle versioni di questi accordi anteriori alle modifiche, il divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1, si applica solo per il periodo fissato dalla Commissione ;

considerando che a questo riguardo è opportuno nella fattispecie tener conto, da un lato, del fatto che gli accordi di distribuzione esclusiva conclusi tra Omega ed i suoi agenti generali sono stati modificati dagli interessati, ispirandosi alle disposizioni del regolamento n. 67/67/CEE, di propria iniziativa ed entro il termine di tempo prescritto da detto regolamento, e dall'altro, del fatto che i contratti-tipo di distribuzione tra gli agenti generali ed i concessionari riconosciuti sono stati modificati dagli interessati conformemente ai suggerimenti della Commissione, non appena questa ne ha fatto domanda ; che queste circostanze sono sufficienti per giustificare la non applicazione del divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1, per tutto il periodo anteriore all'entrata in vigore delle versioni modificate dei vari accordi in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea sono dichiarate inapplicabili, conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 :

- a) agli accordi di distribuzione esclusiva conclusi dalla società Omega Louis Brandt et Frères S.A., Bienne, rispettivamente con le imprese S.A. Maison Brandt Frères, Parigi, S.p.A. De Marchi Fratelli, Torino, Ultimo Watch S.A., Bruxelles, Uhren-Handels-gesellschaft m.b.H., ed A. Kinsbergen N.V., Amsterdam ;
- b) ai contratti-tipo di distribuzione degli orologi della marca Omega che le imprese S.A. Maison Brandt Frères, Parigi, Ultimo Watch S.A., Bruxelles, et A. Kinsbergen N.V., Amsterdam, concludono abitualmente con dettaglianti stabiliti rispettivamente in Francia, in Belgio e nel Lussemburgo, e nei Paesi Bassi.

Articolo 2

La decisione di cui all'articolo 1 prende effetto :

- a) al 1° agosto 1967 per quanto riguarda i cinque accordi di distribuzione esclusiva di cui all'articolo 1, lettera a, e il contratto-tipo di distribuzione della S.A. Maison Brandt Frères per la Francia,
- b) al 18 agosto 1969 per quanto riguarda il contratto-tipo di distribuzione della A. Kinsbergen N.V. per i Paesi Bassi,
- c) al 23 settembre 1969 per quanto riguarda il contratto-tipo di distribuzione della Ultimo Watch S.A. per il Belgio, e il contratto-tipo di distribuzione della Ultimo Watch S.A. per il Lussemburgo.

Essa è valida sino al 31 luglio 1977.

Articolo 3

Le imprese S.A. Maison Brandt Frères, S.p.A. De Marchi Fratelli, S.A. Ultimo Watch, Uhren-Handels-gesellschaft m.b.H. e A. Kinsbergen N.V. comunicheranno alla Commissione il 31 luglio di ogni anno i nomi delle imprese che esse avranno deciso di privare della qualifica di concessionari Omega, indicando in ogni caso i motivi di tale decisione.

Articolo 4

Il divieto sancito all'articolo 85, paragrafo 1, non si applica alle versioni degli accordi di distribuzione esclusiva e dei contratti-tipo di distribuzione di cui all'articolo 1 che erano in vigore durante il periodo compreso tra il 13 marzo 1962 e le date, indicate all'articolo 2, alle quali prende effetto la presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione è destinata alle imprese seguenti :

S.A. Omega Louis Brandt et Frères, Bienne (Svizzera),
S.A. Maison Brandt Frères, 6, avenue de Villars, Parigi (Francia),
S.p.A. De Marchi Fratelli, via Gioberti 16, Torino (Italia),
S.A. Ultimo Watch, Place de Brouckère, 22, Bruxelles (Belgio),
Uhren-Handels-gesellschaft m.b.H., Münchener Straße 8, Francoforte sul Meno (Germania), e
A. Kinsbergen N.V., Oosteinde 7-11, Amsterdam (Paesi Bassi).

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

**RAPPORTO SULLA EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIALE NELLA
COMUNITÀ NEL 1969**

(allegato alla « Terza Relazione generale sull'attività delle Comunità » in applicazione dell'articolo 122 del trattato di Roma)

Bruxelles — Lussemburgo, 1970, 260 pagg. (francese, tedesco, italiano, olandese)
Prezzo di vendita : Lit. 1.500 ; FB 120,—

La Commissione ha pubblicato il rapporto sociale, che costituisce, come sempre, un capitolo speciale della relazione generale, elaborato in virtù dell'articolo 122 del trattato CEE.

Nell'introduzione del rapporto, la Commissione si pronuncia in merito ad alcuni compiti prioritari da assolvere in campo sociale nei prossimi anni.

Si noti che, in tale documento, essa si occupa anche delle attività che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati della CECA e dell'Euratom.

Il rapporto sociale comprende quest'anno, oltre a un indice dettagliato, quattro parti : un'introduzione politica, un resoconto delle iniziative e delle azioni sociali delle Comunità nel 1969, un esame approfondito dell'evoluzione registrata in materia sociale durante l'anno, ed infine gli allegati statistici.

Le considerazioni politiche generali, esposte nell'introduzione e nel primo capitolo della seconda parte, riassumono al tempo stesso la filosofia della Commissione e le sue direttive o iniziative più importanti in un anno d'attività.

Il rapporto, pubblicato nelle quattro lingue della Comunità, rappresenta anche quest'anno una fonte d'informazioni estremamente preziosa.

Per le ordinazioni rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati alla pag. 4 della copertina.

15569

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI PER L'ESERCIZIO 1968,
JACQUES DE STAERCKE (CECA)

1969, 98 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese)

Diffusione limitata.

In applicazione dell'articolo 78 sexto del trattato CECA, il revisore dei conti della CECA ha presentato il 27 giugno 1969 la relazione sulla regolarità delle operazioni contabili e sulla gestione finanziaria dell'Alta Autorità per l'esercizio 1968.

La relazione consta di tre parti ; la prima riferisce sulla vigilanza esercitata, la seconda contiene l'analisi e le note esplicative del bilancio e del conto di gestione e la terza è dedicata all'attività finanziaria della CECA.

In conformità delle disposizioni vigenti, la relazione, inviata al Consiglio ed all'Alta Autorità, deve essere comunicata da quest'ultima al Parlamento europeo.

Nota : Questa pubblicazione a « diffusione limitata » è riservata agli esperti della materia, alle biblioteche ed alle università e può essere richiesta al

Servizio informazione e diffusione documenti
Commissione delle Comunità europee
200, rue de la Loi,
1040 — Bruxelles.

